DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

relativa alla fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare per la Tailandia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi (5), prevede fra l'altro, che siano messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) 1 500 tonnellate di latte scremato in polvere; che il CICR ha chiesto la fornitura di 50 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, destinato alla Tailandia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, quando si tratta di azioni d'urgenza si può ricorrere alla trattativa privata per determinare le spese d'inoltro;

considerando che, tenuto conto della necessità di recare un aiuto immediato, s'impone il ricorso ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 2018/76, l'organismo d'intervento tedesco procede alla fornitura al CICR di una partita di 50 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Tailandia.

2. Il latte scremato in polvere risponde:

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato della presente decisione,

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 (7).

3. Il fornitore designato nel contratto a trattativa privata di cui all'articolo 3 fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce e si impegna a farli menzionare nella polizza di carico.

4. L'imballaggio del latte scremato in polvere reca una croce rossa di 10 cm su 10 cm e, in lettere di almeno un centimetro di altezza, l'iscrizione seguente:

« Skimmed-milk powder containing vitamins A (5 000 IU/100 g) and D (500 IU/100 g) / Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross / For free distribution ».

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.
(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(7) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

Articolo 2

1. La consegna è da effettuarsi nel porto di sbarco di Bangkok.

2. L'imbarco ha luogo il più presto possibile e al più tardi il 15 aprile 1977.

3. La consegna nel porto di sbarco si considera effettuata nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina nel porto di sbarco o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo metodo.

4. L'organismo destinatario sostiene tutte le spese successive alla consegna, comprese quelle di ricevimento della merce.

Le eventuali soprastallie nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. Le relative aliquote e modalità, fissate nel contratto fra il mandatario della Comunità (designato dalla trattativa privata di cui all'articolo 3) e il trasportatore, devono essere preventivamente convenute tra il mandatario e l'addetto al ricevimento dall'organismo destinatario.

5. L'addetto al ricevimento designato dall'organismo destinatario, al momento della consegna, rilascia un certificato di presa in consegna.

Articolo 3

1. L'importo che copre le spese di fornitura fino al porto di sbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, comprese le spese di assicurazione, viene determinato dall'organismo d'intervento interessato mediante procedura di trattativa privata alle condizioni meno onerose. Questi effettua il versamento soltanto se gli sarà presentato il certificato di presa in consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

2. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione un duplicato del o dei contratti conclusi mediante trattativa privata.

3. Qualora, per motivi non imputabili all'impresa incaricata della consegna, il rilascio del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sia ritardato, l'organismo d'intervento interessato può accordare un anticipo.

Tuttavia, tale anticipo non può superare l'80 % dell'importo concordato per la fornitura e viene corrisposto soltanto dopo che l'impresa incaricata abbia prodotto delle prove secondo le quali sia dimostrato che il latte scremato in polvere spedito risponde alle esigenze previste all'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, abbia lasciato il territorio geografico della Comunità e che l'impresa abbia istituito una cauzione equivalente all'anticipo, maggiorato del 10 %.

Articolo 4

Il governo tedesco :

1. assicura che il mandatario designato dal contratto per trattativa privata :
   a) dopo che la merce è stata caricata a bordo, indirizzi all'organismo destinatario, nel più breve termine, un avviso recante designazione della nave e indicante la data di carico, il quantitativo e la qualità della merce constatata all'imbarco,
   b) informi l'organismo destinatario della data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco almeno 10 giorni prima di tale data,
   c) faccia inserire nel contratto di nolo l'obbligo, per il capitano, di informare con almeno 72 ore di anticipo l'organismo destinatario della data probabile di arrivo della nave in porto ;

2. trasmette, nel più breve termine alla Commissione, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 5

Al latte scremato in polvere oggetto della presente decisione non si applica né restituzione né importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) tenore in vitamine :	
aa) vitamina A :	almeno 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	almeno 500 u.i./100 g.